

**IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE AREA CENTRO
DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA**

nella persona dell'Avv. Marco Agabio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N°1/2021

nel procedimento n.1/2021 aperto a carico del Presidente di Giuria della gara del 2° Campionato Insieme Gold GR - Regionale - Categoria Open - tenutasi a Zagarolo in data 14/11/2021 - Signor Stefan Ivanov nonché degli ulteriori componenti della Giuria Superiore Signore Maria Isabella Zunino Reggio e Marta Piselli e della società affiliata A.S.D. SEROSS a seguito della trasmissione da parte del C.R. F.G.I. LAZIO, alla Segreteria degli Organi di Giustizia F.G.I.: a) del Verbale di omologazione contenente la classifica provvisoria della suddetta gara; b) della segnalazione di presunte irregolarità nello svolgimento della suddetta gara inviata al C.R. F.G.I. LAZIO in data 15/11/2021 dall'affiliata A.S.D. WIBE; c) dei chiarimenti in merito forniti dal Presidente di Giuria al C.R. F.G.I. LAZIO con email del 16/11/2021.

IN FATTO

Con lettera del 15/11/2021 la A.S.D. WIBE segnalava al C.R. F.G.I. Lazio che nel corso della gara del 2° Campionato Insieme Gold GR – Regionale – Categoria Open, tenutasi a Zagarolo in data 14/11/2021, all'affiliata A.S.D. SEROSS era stato "illecitamente" concesso di ripetere il proprio esercizio al termine della rotazione delle squadre e che all'esito della ripetizione dell'esercizio la predetta squadra aveva riportato un punteggio superiore a quello precedente che le aveva consentito (classificandosi immediatamente prima della squadra della A.S.D. WIBE nella gara Open Palla/Nastro) di poter accedere alla successiva fase nazionale.

In particolare, la A.S.D. WIBE contestava quanto segue: a) che in base a quanto stabilito dal Codice dei Punteggi 2017-2020 (§§ 1.5.7.1. e 1.5.7.2.), nel caso in esame avrebbe dovuto ritenersi di ostacolo alla possibilità di far ripetere l'esercizio alla squadra della A.S.D. SEROSS la circostanza che questa lo aveva comunque portato a conclusione; b) che la verifica delle ragioni che avevano giustificato la concessione della ripetizione avrebbe dovuto effettuarsi nell'immediatezza della richiesta fatta dalla tecnica della squadra; c) che

a tutto concedere la ripetizione dell'esercizio avrebbe dovuto essere disposta subito; d) che il non aver comunicato la motivazione della ripetizione immediatamente al termine della sua esecuzione aveva creato una condizione di svantaggio alle altre società.

In merito ai suddetti fatti, con email del 16/11/2021 inviata al C.R. F.G.I. Lazio, il Presidente della Giuria Signor Stefan Ivanov, riferiva, in sintesi, le seguenti circostanze:

- che la società SEROSS alla conclusione della prova della propria squadra aveva subito presentato la richiesta di ripetere l'esercizio, presentando due motivazioni: 1) mancata riproduzione completa del segnale acustico iniziale: 2) riproduzione del sistema audio non corretta;
- che a seguito di tale richiesta il Presidente di Giuria aveva provveduto ad ascoltare la musica dell'esercizio due (2) volte, una prima volta dall'impianto audio di gara ed una seconda volta dallo streaming della gara;
- che la richiesta di ripetizione motivata dalla mancata riproduzione completa del segnale acustico iniziale era stata respinta in base a quanto stabilito dal § 1.5.7.1. del C.d.P. RG 2017-2020 considerato che la squadra della A.S.D. SEROSS non si era fermata ed aveva completato l'esercizio;
- che la richiesta di ripetere l'esercizio motivata dalla riproduzione non corretta del sistema audio era stata invece accolta ai sensi di quanto stabilito dal § 1.5.7. DEL C.d.P. RG 2017-2020 in quanto egli stesso aveva accertato che la qualità di riproduzione della musica era stata di basso livello (gracchiava e andava in distorsione);
- in merito alla tempistica e dinamica di quanto accaduto, il Signor Ivanov riferiva di essere stato immediatamente avvertito dal segretario di gara della richiesta della A.S.D. SEROSS e di aver deciso con i membri della Giuria Superiore di concludere la rotazione delle poche squadre rimaste per rispettare il timing della gara legato anche ai Protocolli COVID per poter poi esaminare la fondatezza della suddetta richiesta nella pausa di 20 minuti che sarebbe di lì a breve seguita.

In data 18/11/2021 il C.R. F.G.I. Lazio trasmetteva alla Segreteria degli Organi di Giustizia F.G.I. il Verbale di omologazione contenente la classifica provvisoria della gara, la segnalazione pervenutagli dall'affiliata A.S.D. WIBE ed i chiarimenti in merito fornitigli dal Presidente di Giuria sollecitando in tal modo una decisione del sottoscritto Giudice Sportivo

Territoriale in ordine alle questioni sopra prospettate, strettamente connesse allo svolgimento della gara.

A seguito di rituale fissazione della data di assunzione della decisione e di comunicazione della stessa alle parti interessate, facevano pervenire le proprie memorie difensive il Signor Stefan Ivanov e la A.S.D. SEROSS mentre nulla perveniva da parte delle Signore Maria Isabella Zunino Reggio e Marta Piselli.

Tutto ciò premesso in fatto, il Giudice Sportivo Territoriale - Area Centro - della F.G.I., ritenuta la propria competenza a decidere sulla questione ai sensi degli artt. 51 e 52 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della F.G.I. ed assunte le informazioni ritenute utili per la propria decisione, osserva

IN DIRITTO

La soluzione delle questioni sottoposte a questo organo di giustizia richiede una preliminare disamina e richiamo delle regole contenute nel Codice dei Punteggi GR 2017-2020 e delle indicazioni contenute nelle disposizioni di Giuria GR 2021 emanate in conformità con il predetto Codice dei Punteggi.

Con riferimento al Codice dei Punteggi GR 2017-2020 vengono in rilievo, ai fini sopra indicati, le "Norme applicabili agli Esercizi Individuali e di Squadra" contenute (all'interno della sezione "Musica") a pag. 4 § 1.5.1. [*<< Un segnale sonoro può iniziare prima della musica>>*], § 1.5.2. [*<<Tutti gli esercizi devono essere eseguiti nella loro totalità con accompagnamento musicale... omissis...>>*], § 1.5.7. [*<< Una ginnasta/squadra può ripetere l'esercizio solo in caso di errore di "forza maggiore" del paese organizzatore e con l'approvazione della Giuria Superiore (esempio: mancanza di elettricità, errore del sistema audio, ecc.)*], § 1.5.7.1. [*<< Nel caso sia suonata una musica non corretta, è responsabilità della ginnasta/squadra di fermare l'esercizio appena la ginnasta/squadra realizzi che la musica è scorretta; lei/loro lascerà la pedana di gara e rientrerà e ricomincerà l'esercizio con la propria musica, quando chiamata in pedana di gara>>*] e § 1.5.7.2. [*<<Una protesta successiva al completamento dell'esercizio non sarà accettata>>*].

Quanto invece alle Disposizioni di Giuria GR 2021, che integrano e completano le sopra citate disposizioni del Codice dei Punteggi, vengono sicuramente in rilievo, ai fini che qui interessano, le indicazioni contenute a pag. 5 ove è dato di leggere: *<< La ginnasta/squadra*

non può eseguire il proprio esercizio senza accompagnamento musicale (CdP 1.5.2.) e di conseguenza, se la musica si interrompe, si deve fermare. La ginnasta/Squadra ha il diritto di ripetere l'esercizio, nel momento comunicato e definito dalla Giuria Superiore, in relazione al tipo di gara e di rotazione (individuale, team, squadra/insieme, etc.). La giuria Superiore constata la causa dell'interruzione (CdP 1.5.7): > se è dovuta ad un errore/malfunzionamento tecnico (umano o dell'impianto), la ginnasta - squadra/insieme ha il diritto di ripetere il proprio esercizio senza penalità > se è dovuta a musiche non caricate o erroneamente caricate nel programma MUSICHE, si utilizzerà il CD o USB senza alcuna penalità. Nel caso di utilizzo di CD/USB, se l'interruzione è dovuta ad un difetto del CD (bassa qualità, rigature, sporcizia, ecc) o USB, il CD o la USB potranno essere sostituiti con un altro CD o USB ma all'esercizio ripetuto sarà attribuita una penalità di p. 1,00 dal Presidente di Giuria. ... omissis... Precisazione per il §1.5.7.1 CdP: Nel caso in cui sia suonata una musica non corretta, è responsabilità della ginnasta - squadra/insieme fermare immediatamente l'esercizio. L'esercizio sarà ripreso immediatamente con la propria musica. Una protesta successiva al completamento dell'esercizio non sarà accettata. Se la causa è da riferirsi ad un errore da parte dell'addetto alle musiche, la ginnasta potrà eseguire il suo esercizio con la musica corretta, senza alcuna penalità. Se l'errore è dovuto alla consegna errata del CD/USB da parte della tecnica, la ginnasta potrà eseguire immediatamente il suo esercizio con la musica corretta ma con una penalità di p.1,00 >>.

Orbene, ritiene il sottoscritto Giudice che dal sopra delineato quadro normativo/regolamentare possano chiaramente ricavarsi, in forza di una sua interpretazione logico/sistematica, i seguenti principi attinenti la disciplina dell'accompagnamento musicale dell'esercizio.

Ogni esercizio per poter essere eseguito (e valutato) deve necessariamente avere un accompagnamento musicale.

Laddove nel corso dell'esercizio l'accompagnamento musicale dovesse venire a mancare (ad esempio per interruzione della corrente elettrica o per guasto dell'impianto audio), alla ginnasta/squadra - che in tal caso non avrebbe alcuna possibilità di poterlo utilmente proseguire - spetterebbe senz'altro il diritto di poterlo ripetere previo accertamento, da parte della Giuria Superiore, delle cause dell'interruzione della musica ai fini dell'applicazione o

meno di eventuali penalità, così come precisamente indicato nelle sopra richiamate Disposizioni di Giuria.

Qualora, invece, dovesse verificarsi il caso di riproduzione di una musica sbagliata (ad esempio a seguito della consegna, per errore, di un CD o di una chiave USB con una musica diversa da quella prevista per l'esercizio) o di riproduzione non corretta della musica (ad esempio per un malfunzionamento del sistema audio che provoca la distorsione del suono) alla ginnasta/squadra spetterebbe il diritto di ripetere l'esercizio solo in caso di sua preventiva e tempestiva interruzione, dovendosi infatti ritenere irricevibile ogni richiesta di ripetizione presentata successivamente al completamento dell'esercizio.

In altre parole, mentre un esercizio a cui viene a mancare l'accompagnamento musicale deve necessariamente interrompersi, un esercizio con un accompagnamento musicale sbagliato o riprodotto in maniera non corretta (anche laddove ciò dovesse dipendere da cause non imputabili alla ginnasta/squadra) può al contrario giungere al suo termine ed essere valutato. Ove ciò si verifichi, non sarà possibile richiederne la ripetizione.

Questa, ad avviso del sottoscritto Giudice, è la corretta lettura ed interpretazione da darsi alle norme di cui ai paragrafi 1.5.7. – 1.5.7.1. e 1.5.7.2. del Codice dei Punteggi GR 2017-2020 alla luce anche delle indicazioni contenute nelle sopra richiamate Disposizioni di Giuria. L'errore di forza maggiore di cui si parla al succitato § 1.5.7., dunque, deve necessariamente intendersi come evento che causa l'interruzione della musica, evento che di per sé impedisce che l'esercizio possa essere proseguito e che dà quindi diritto alla sua ripetizione.

Non a caso, laddove nelle disposizioni di Giuria vengono disciplinati i casi di interruzione della musica, si fa espresso riferimento al § 1.5.7. del C.d.P. GR 2017 – 2020, specificandosi appunto che l'interruzione della musica potrà senz'altro dare diritto alla ginnasta/squadra di ripetere l'esercizio nel momento comunicato e definito dalla Giuria Superiore previe tutte le necessarie valutazioni operate da quest'ultima.

L'ipotesi di riproduzione di una "musica non corretta" di cui al successivo § 1.5.7.1, invece, deve ritenersi ricomprendere tutti i diversi casi di riproduzione di un accompagnamento musicale sbagliato e/o distorto o riprodotto comunque in maniera non chiara e ciò a prescindere dalle cause che hanno generato dette problematiche che, per inciso, ben

potrebbero essere ricollegate ad un evento di forza maggiore come ad una condotta della ginnasta/squadra che magari per errore ha consegnato un CD o una chiave USB sbagliati. In tutti tali casi, la normativa prevede uno specifico obbligo per la ginnasta/squadra di interrompere l'esercizio, pena l'inalterabilità della sua ripetizione una volta che questo è stato portato a termine.

Diversamente, bisognerebbe ritenere che la norma di cui al citato § 1.5.7.1. – parlando di musica non corretta – faccia esclusivo riferimento al caso di una musica sbagliata perché non appartenente a quel determinato esercizio, imponendo solo in tale specifico caso l'obbligo per la ginnasta/squadra di fermare tempestivamente l'esercizio, pena la sua irripetibilità.

Ma nulla, secondo questo Giudice, porta a ritenere che per “musica non corretta” debba intendersi solo quella non appartenente allo specifico esercizio e non anche, invece, come sopra detto, la musica che pur appartenendo allo specifico esercizio venga riprodotta in modo non chiaro, distorto e/o gracchiante.

E del resto, a conferma di siffatta interpretazione, v'è anche lo stesso giudizio che nel caso in esame ha dato la Giuria Superiore con riferimento alla richiesta presentata dalla A.S.D. SEROSS di poter ripetere l'esercizio per la mancata completa riproduzione del suono iniziale.

Detta richiesta è stata infatti respinta ai sensi di quanto previsto dal § 1.5.7.1. del Codice dei Punteggi seppur fosse stato accertato che la mancata completa riproduzione del suono iniziale era dipesa da cause in alcun modo imputabili alla A.S.D. SEROSS (e quindi esterne o di forza maggiore) in quanto dovuta al non corretto funzionamento del sistema audio della gara.

Sembra chiaro, insomma, come l'onere per la ginnasta/squadra di interrompere il proprio esercizio, pena l'impossibilità di ripeterlo, sussista in base alla normativa vigente ogni qual volta si verifichi un caso di riproduzione non corretta della musica, sia questa dovuta ad un errore nel caricamento del file musicale (inserimento di una musica sbagliata), sia questa dovuta ad una sua non chiara riproduzione o comunque ad una sua riproduzione distorta e/o gracchiante etc...

A conforto di siffatta interpretazione sembra utile citare quanto risulta testualmente scritto nel nuovo Codice dei Punteggi GR 2022 - 2024 che è basato sul corrispondente codice dei punteggi ritualmente approvato dal Comitato Esecutivo della Federazione Internazionale di Ginnastica.

A pag. 135 del suddetto codice, nella sezione "Requisiti per l'accompagnamento musicale" al § 12.3. può leggersi: << *Nel caso in cui la musica venga riprodotta in modo errato (musica sbagliata, distorsione o interruzione della musica, ecc.), è responsabilità della ginnasta interrompere l'esercizio non appena si rende conto che la musica non è corretta. Dopo il permesso del Giudice Responsabile, la ginnasta può uscire dalla pedana di gara e ricominciare la routine con la sua musica corretta quando viene richiamata. Una protesta per musica errata dopo il termine dell'esercizio non sarà accettata* >>.

La circostanza che all'interno di tale impianto regolamentare (non ancora in vigore) si sia chiarito come l'onere per la ginnasta/squadra di fermare il proprio esercizio, pena l'impossibilità di poterlo ripetere, sussista in tutte le ipotesi di riproduzione non corretta della musica, compresa specificamente la sua riproduzione in maniera distorta, appare fortemente significativa e certamente di sostegno alla tesi interpretativa sinora sostenuta considerato che non v'è motivo alcuno per ritenere che il nuovo codice abbia inteso operare una rottura o strappo con la precedente disciplina prevista in tema di accompagnamento musicale dell'esercizio.

Concludendo. Nel caso in esame la squadra della A.S.D. SEROSS ha portato a termine il proprio esercizio e poi ottenuto la possibilità di ripeterlo a causa della non corretta riproduzione del sistema audio.

Detta richiesta non avrebbe dovuto essere accolta essendo stato portato a compimento l'esercizio.

La classifica provvisoria come risultante dal verbale di gara non può pertanto omologarsi dal sottoscritto Giudice dovendosi infatti annullare e rendere inefficace *ex tunc* il punteggio conseguito dalla squadra della A.S.D. SEROSS all'esito della ripetizione del proprio esercizio.

Quanto alla condotta tenuta dal Presidente di Giuria e dai componenti della Giuria Superiore non sussistono elementi per poterla ritenere frutto di dolo apparendo piuttosto la stessa

ricollegabile esclusivamente ad un'errata interpretazione della richiamata normativa federale.

In assenza di dolo, detta condotta assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della violazione dei doveri ed obblighi di cui all'art. 2 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in combinato con l'art. 7 dello stesso codice a mente del quale, infatti, l'errata interpretazione dei principi fondamentali dello statuto federale, dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi federali competenti o dal Coni non possono essere invocate quale causa di giustificazione dell'illecito comportamento.

Valutato che l'errata interpretazione della normativa sopra richiamata possa essere stata favorita da una "non felice formulazione della stessa", si ritiene che il grado di colpa della violazione sia minimo.

Ritenuto, in ogni caso, di doversi applicare la sanzione dell'ammenda giacché la violazione ha comunque influito sul regolare svolgimento della gara, tenuto conto di tutte le suddette circostanze, si valuta equa l'irrogazione della sanzione dell'ammenda nella misura minima stabilita dall'art. 11 del Regolamento di Giustizia.

Quanto alla A.S.D. SEROSS, è opinione di questo Giudice che la stessa debba andare esente da ogni responsabilità in ordine ai fatti oggetto di causa.

Del resto, la predetta società si è semplicemente limitata ad osservare le decisioni prese dalla Giuria Superiore e solamente a quest'ultima può imputarsi la non corretta decisione di farle ripetere l'esercizio.

Quanto agli ulteriori motivi di contestazione della regolarità della gara contenuti nell'esposto della A.S.D. SEROSS si ritiene che non vi sia alcun elemento per ravvisarvi violazioni e/o illeciti disciplinari.

In particolare, con riguardo alla tempistica e dinamica di quanto accaduto, non sembra potersi in alcun modo censurare la decisione della Giuria Superiore di far concludere la rotazione delle poche squadre rimaste per poter esaminare la richiesta di ripetizione dell'esercizio nella pausa di 20 minuti che di lì a breve sarebbe seguita.

Dall'esame del sopra richiamato impianto normativo sembra potersi dedurre che in caso di interruzione dell'esercizio per interruzione della musica, alla Giuria Superiore sia lasciata ampia discrezionalità nel decidere il momento in cui l'esercizio potrà essere ripetuto [cfr.

Disp. Giuria *“la ginnasta/squadra ha il diritto di ripetere l'esercizio nel momento comunicato e definito dalla Giuria Superiore, in relazione al tipo di gara e di rotazione (individuale, team, squadra/insieme, etc.)”*] mentre al contrario sembra che si possa affermare con certezza che l'esercizio debba essere ripreso immediatamente [cfr. le precisazioni al § 1.5.7.1. contenute nelle Disp. di Giuria] allorquando la ginnasta/squadra lo interrompe per riproduzione non corretta della musica.

Nel caso in esame non c'è stata interruzione della musica e neppure dell'esercizio e la fattispecie, quindi, non sembra riconducibile ad alcuna previsione normativa.

Deve considerarsi, tuttavia, che la nota situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo imponeva alla Giuria Superiore di agire in modo da garantire il rispetto dei protocolli Covid e delle linee guida redatte dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di organizzazione e gestione degli eventi sportivi.

Evidentemente nella fattispecie si è valutato - in base a come era stata organizzata la gara - che per escludere la possibilità di assembramenti, garantire il rispetto del distanziamento interpersonale, garantire la diversificazione dei percorsi in entrate ed uscita dalle aeree della competizione, garantire il c.d. principio delle bolle diminuendo la possibilità di contatti tra diversi gruppi di lavoro e preservare l'isolamento di gruppi di lavoro limitati e costanti per tutto il periodo della manifestazione etc., fosse opportuno rinviare ogni decisione sulla ripetizione dell'esercizio alla fine della turnazione della gara.

Al riguardo, non pare proprio che le suddette valutazioni possano in qualche modo essere poste in discussione e/o censurate.

Pertanto, se anche l'esercizio fosse stato interrotto si ritiene che valutazioni del tipo di cui sopra da parte della Giuria Superiore sarebbero state da considerarsi comunque preminenti rispetto all'esigenza di garantire l'immediata prosecuzione dell'esercizio come previsto nelle disposizioni di Giuria posto che detta esigenza, è opinione di chi scrive, non può ritenersi di carattere assoluto ed inderogabile.

De jure condendo, questo Giudice può solo osservare che potrebbe essere opportuno operare un miglior raccordo tra la normativa sopra richiamata e le disposizioni e circolari che disciplinano lo svolgimento delle gare in questo periodo di emergenza sanitaria.

Infine. Con riferimento all'esposto presentato dalla A.S.D. WIBE al C.R. F.G.I. Lazio con lettera del 15/11/2021, ritiene questo Giudice che sia opportuno un approfondimento da parte della Procura Federale in ordine alla regolarità o meno delle modalità della sua presentazione, disponendosi pertanto la trasmissione degli atti al Procuratore Federale per ogni sua opportuna valutazione in merito.

P.Q.M.

il sottoscritto Giudice Sportivo Territoriale – Area Centro – così dispone :

- >> rende inefficace *ex tunc* il punteggio conseguito dalla squadra della A.S.D. SEROSS all'esito della ripetizione del proprio esercizio nel corso della gara del 2° Campionato Insieme Gold GR - Regionale - Categoria Open - tenutasi a Zagarolo in data 14/11/2021;
- >> condanna i Signori Stefan Ivanov, Maria Isabella Zunino Reggio e Marta Piselli, per la violazione degli artt. 2, comma 1, e 7, comma 1, del Regolamento di Giustizia e Disciplina, in combinato con la normativa federale richiamata nella parte motiva, al pagamento dell'ammenda di € 100,00 ciascheduno in favore della Federazione Ginnastica d'Italia;
- >> dichiara la A.S.D. SEROSS esente da ogni responsabilità in ordine ai fatti di causa.

Ai sensi dell'art.18, comma 3, del Regolamento di Giustizia dispone che il pagamento dell'ammenda venga effettuato entro e non oltre 90 (novanta giorni) dalla comunicazione della presente decisione o dalla sua pubblicazione se precedente.

Trasmette il presente provvedimento alla Segreteria degli Organi di Giustizia per gli adempimenti di rito ivi compresa la sua comunicazione ai competenti organi e uffici Federali per la riformulazione della classica finale della gara del 2° Campionato Insieme Gold GR - Regionale - Categoria Open - tenutasi a Zagarolo in data 14/11/2021.

In relazione alle modalità con cui è stato presentato l'esposto della A.S.D. WIBE, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per ogni sua opportuna valutazione.

Roma, 03/12/2021

Il Giudice Sportivo Territoriale Area Centro F.G.I.

Avv. Marco Agabio

